



Prot. 127/vf

Como, 16 marzo 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 07/2016

Quota associativa 2016

Ricordiamo che il 29 febbraio è scaduto il termine per il pagamento della quota associativa per l'anno 2016.
Le modalità di pagamento e relative istruzioni sono riportate sulla circolare 1 e 4 del 2016.
Raccomandiamo a coloro che non l'avessero ancora versata di provvedere al più presto per non incorrere in procedimenti disciplinari.

Convenzione Confcommercio Como

Invitiamo i colleghi che non lo avessero ancora fatto a trasmettere la domanda di iscrizione e l'informativa "Codice Privacy" allegate alla circolare 2/2016 all'indirizzo mail collegioperitocomo@tin.it.
Entrambe vanno compilate allegando copia carta d'identità e codice fiscale.
Tutte le informazioni dettagliate e gli allegati sono stati trasmessi tramite la circolare 2/2016.

Riconoscimento crediti formativi universitari (CFU)

Abbiamo avuto modo di sapere che alcuni Collegi hanno comunicato ai propri iscritti l'automatismo di attribuzione di CFP (crediti formativi professionali) a fronte di acquisizione di CFU (crediti formativi universitari), così come previsto dalle Linee Guida sulla formazione continua ed ulteriormente confermato dalle nuove Linee Guida che saranno operative all'esito dell'approvazione del nuovo Regolamento sulla formazione continua.
Al riguardo, poiché in alcuni casi non ci è sembrato chiarito adeguatamente che i CFU utilizzabili in automatico sono **solo quelli dei corsi universitari utili alla professione** (cioè, sostanzialmente, quelli elencati nell'ordinanza degli esami di stato), ci appare opportuno chiarire che i CFU di corsi universitari non "tecnici" restano soggetti a una valutazione che secondo le Linee Guida "è demandata al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati" (art. 6, comma 3).
Tale valutazione sarà effettuata esclusivamente a seguito di argomentata richiesta da parte dei Collegi interessati.

Associazioni tra avvocati e periti industriali

E' stato pubblicato il Decreto contenente il "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati".

In tale decreto, che entrerà in vigore il 16 marzo 2016, si individuano tra le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati, anche i periti industriali che ne erano esclusi nella precedente formulazione.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d ataPubblicazioneGazzetta=2016-03-01&atto.codiceRedazionale=16G00031&elenco30giorni=true

Rete delle professioni tecniche

La Rete delle professioni tecniche, cui aderiamo fin dalla fondazione, è promotrice di iniziative che, in maniera non sistematica, vengono inoltrate ai nostri Collegi sia per una opportuna informazione, ma anche, in casi ove ciò sia richiesto, per garantirne una puntuale diffusione nei confronti dei nostri iscritti.

Considerando il crescente aumento di comunicazioni dalla Rete, Vi confermiamo che tutta la documentazione della RPT è sempre disponibile nella specifica area del nostro sito; mentre non procederemo più all'invio delle circolari della Rete che saranno quindi consultabili direttamente on line.

Sospensione servizio URP dei professionisti

Si comunica che dal 24 al 29 marzo 2016 viene sospeso il servizio URP dei professionisti, compresa la trattazione dei punti fiduciali.

Resta inteso che qualsiasi problematica che nel periodo dovesse rappresentarsi sarà esaminata dal Responsabile in servizio.

Rilascio permesso di costruire - non basta il parere reso dalla commissione edilizia

TAR CAMPANIA
Sent. 04.02.2016, n. 666

Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo che si può dire formalmente perfezionato al momento della materiale consegna del titolo; pertanto, il semplice parere favorevole sul progetto reso dalla commissione edilizia non equivale al rilascio del titolo edilizio ma è un atto meramente preparatorio.

Questo quanto affermato dal Tar Campania chiamato a pronunciarsi in merito all'annullamento di un provvedimento comunale con cui era stato negato il rilascio del permesso di costruire.

<http://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2016/02/Permesso-di-costruire-la-%E2%80%9Cmateriale-consegna%E2%80%9D-perfeziona-il-titolo-edilizio-Allegato-sentenza-Tar-Campania-n.-666-2016.pdf>

Il Durc deve essere in regola fin dalla presentazione dell'offerta

Consiglio di Stato
Sent. 29.02.2016, n. 5

Il Consiglio di Stato chiarisce che l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali, ossia con il Durc (Documento unico regolarità contributiva), fin dalla presentazione dell'offerta; la regolarizzazione a tale adempimento non può avvenire successivamente.

Il caso in esame riguarda un'impresa classificatasi al primo posto della gara indetta da Consip per l'affidamento del servizio luce e servizi connessi per le PA, che viene però esclusa a seguito di verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara.

L'interessata propone ricorso al Tar Lazio che lo respinge, affermando che: «*la procedura di regolarizzazione di cui all'art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007 non può essere applicata ai DURC richiesti d'ufficio da un'amministrazione aggiudicatrice per la verifica ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000 della veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti...*».

In altri termini, il requisito di regolarità contributiva deve sussistere già alla data in cui è resa la dichiarazione, non essendo possibile che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo mediante l'invito alla regolarizzazione.

La ricorrente propone appello in merito alla sentenza del Tar Lazio.

Il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria dà continuità ad un consolidato orientamento interpretativo, ribadendo che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31 del dl 69/2013 (*decreto del fare*) non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.

Il dl 69/2013 non ha in alcun modo modificato la disciplina dettata dall'art. 38 del dlgs 163/2006 (*Codice Appalti*) e, pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trova applicazione nel caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa per la partecipazione alla gara.

Viene, inoltre, chiarito che l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di Durc negativo) può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall'impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'auto dichiarazione.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VLYXF2MG5P3FV23JTM6JUWOC61&q=>

**Delibera
AEEG 25 febbraio
2016 72/2016/R/eel
(Sistemi semplici
di produzione
e consumo)**

Superficie utile, superficie lorda, volume tecnico, indice di copertura, carico urbanistico... Ecco le definizioni contenute nel regolamento edilizio unico. Qualche settimana fa è stato raggiunto un accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali che hanno risolto le questioni legate ad alcune definizioni (tra cui quella di superficie) per giungere all'approvazione del regolamento edilizio unico nazionale.

Manca davvero poco, dunque, per il testo definitivo del regolamento unico edilizio, che metterà fine alle notevoli disparità che oggi si manifestano tra Regione e Regione e tra Comune e Comune.

http://www.comune.jesi.an.it/opencms/export/jesiit/sito-JesiItaliano/Contenuti/Normativa/NormativaComunale/Urbanistica/visualizza_asset.html_1622008365.html

**Delibera AEEG 25
febbraio 2016
72/2016/R/eel
(Sistemi semplici
di produzione
e consumo)**

Con il presente provvedimento viene modificato il TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) al fine di:

- 1) recepire le disposizioni di cui al decreto legge 154/15, previste per i soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio

- 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria;
- 2) recepire le disposizioni di cui alla legge 221/15, in termini di abolizione della soglia di 20 MW relativa ai SEU e di allargamento dei SESEU-A ai gruppi societari;
 - 3) prevedere semplificazioni ai fini del rilascio della qualifica di SEU per piccoli impianti;

<http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/072-16.pdf>

In arrivo la Variante V4 alla Norma CEI 64-8

E' in inchiesta pubblica da lunedì il progetto di Variante CEI C.1171, ovvero la futura V4 alla Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua".

Le modifiche riguardano principalmente:

- la parte 4 "prescrizioni per la sicurezza", con il nuovo articolo 422.7 della Sezione 422 (e relativo nuovo allegato A) sull'utilizzo dei dispositivi di rilevazione di guasti d'arco (AFDD);
- la parte 5 "Scelta ed installazione dei componenti elettrici" con il nuovo Capitolo 53 "Dispositivi di protezione, sezionamento e comando"; il nuovo Capitolo 57 "Coordinamento dei dispositivi di protezione, sezionamento, manovra e comando"; l'aggiornamento della Sezione 551 "Gruppi generatori a bassa tensione" e l'aggiornamento della Sezione 559 "Apparecchi e impianti di illuminazione";
- la parte 7 "Ambienti particolari" con l'aggiornamento della Sezione 714 "Impianti di illuminazione situati all'esterno", della Sezione 715 "Impianti di illuminazione a bassissima tensione" e della Sezione 753 "Sistemi di riscaldamento per pavimenti e soffitti";

Il documento resterà a disposizione di tutti gli interessati fino al 4 di aprile, come al solito è possibile inviare i propri commenti al CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, utilizzando il documento-template scaricabile all'indirizzo www.ceiweb.it/doc/moduli/FormularioIP.docx, entro la data di scadenza dell'inchiesta preliminare. Il template va allegato all'e-mail da inviare all'indirizzo dt@ceiweb.it. I commenti saranno inviati all'Organo Tecnico CEI competente, che li analizzerà nella fase di predisposizione della versione finale del documento.

<http://webstore.ceiweb.it/WEBStoreVisIP.aspx?NOMEFILE=C1171.pdf>

Prestito vitalizio ipotecario, pubblicato il Regolamento attuativo

D.M. 22.12.2015, n. 226
G.U. 16.02.2016, n. 38

Il **prestito vitalizio ipotecario** è una particolare forma di finanziamento concesso dagli istituti di credito o intermediari finanziari agli over 60 proprietari di un immobile residenziale. In pratica, iscrivendo un'ipoteca sulla casa, si converte parte del valore dell'immobile in contanti, ossia un finanziamento pari ad una percentuale del valore di mercato dell'immobile posseduto.

Il proprietario che ottiene il finanziamento non deve lasciare l'abitazione, ripagare il capitale o gli interessi; allo scadere del debito, se non riesce a restituire il finanziamento prima del decesso, gli eredi possono decidere se riscattare o vendere l'immobile ipotecato.

È stato pubblicato il **D.M. 226/2015**, in vigore dal 2 marzo 2016, contenente lo schema di regolamento per l'offerta di prestiti vitalizi ipotecari.

Il regolamento che disciplina il prestito vitalizio ipotecario, con riguardo alla legge n. 44 del 2.04.2015, indica **metodi e parametri con cui può essere erogato il finanziamento**.

Nel regolamento, inoltre, vengono indicate:

- le modalità con cui effettuare il pagamento
- l'ammontare del prestito
- i costi e gli interessi che vengono annualmente capitalizzati

Infine, i casi che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile e può essere, quindi, richiesto dal finanziatore il rimborso integrale del finanziamento in un'unica soluzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d_ataPubblicazioneGazzetta=2016-02-16&atto.codiceRedazionale=16G00024&elenco30giorni=true

Detrazioni fiscali Le nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate
Circolare 02.03.2016,
n. 3/E

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare in cui si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili previsti dal Tuir (*Testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/86*).

Garage C/6 pertinenza di 2 abitazioni principali

Un garage (box, autorimessa o posto auto) posseduto in comproprietà può essere pertinenza di più fabbricati ad uso abitativo? In particolare, se due soggetti, proprietari di due distinti appartamenti nei quali dimorano abitualmente, acquistano in comproprietà un garage C/6 che utilizzano congiuntamente, possono considerarlo una pertinenza per entrambi i soggetti? Secondo l'art. 10 del Tuir, le pertinenze sono "le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile (ossia le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa, ndr), classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale sono necessari 2 requisiti:

- requisito oggettivo: **relazione di strumentalità e complementarietà funzionale** tra il bene principale e quello accessorio
- requisito soggettivo: **volontà effettiva del proprietario di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento di quello principale**

In merito alla configurabilità di una **pertinenza condivisa**, destinata, cioè, a servizio di più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso nel tempo orientamenti non univoci.

Una recente sentenza ha ritenuto ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, a servizio di più immobili appartenenti a proprietari diversi.

Anche secondo l'Agenzia un immobile può essere pertinenza di 2 abitazioni principali.

Pertanto, ai **fini fiscali** ogni comproprietario può dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell'abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa, mentre ai fini delle **detrazioni per interventi edilizi** la questione è un po' più articolata.

Sostituzione caldaia, sì al bonus mobili

Si chiede all'Agenzia se è possibile usufruire del bonus mobili in caso di sostituzione di una caldaia.

L'Agenzia chiarisce che rientra tra le agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'arredo **anche** la sostituzione di caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50%, trattandosi di manutenzione straordinaria (intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento). Non

rileva il fatto che tale intervento sia riconducibile anche all'ambito della lettera h) dell'art. 16-bis del dpr 917/86.

Sostituzione sanitari, no alle detrazioni fiscali

Si chiede se è possibile fruire della detrazione del 50% per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori.

Secondo le Entrate, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del Tuir è possibile fruire della detrazione del 50% per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del dpr 380/2001, nonché per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti anche su parti comuni.

Tuttavia, in base anche ad indicazioni fornite dal MIT, l'Agenzia ritiene che il semplice intervento di sostituzione di una vasca con box doccia **non sia agevolabile** ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir, in quanto inquadrato tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Inoltre tale intervento non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto non presenterebbe le caratteristiche tecniche di cui al dm 236/89.

Resta fermo che la sostituzione della vasca e dei sanitari in generale può considerarsi comunque agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento superiore rispetto a quella inferiore.

Acquisto immobili da locare e agevolazioni fiscali previste

La deduzione del 20% per gli acquisti (o la costruzione) di immobili abitativi destinati alla locazione, effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è soggetta ad un limite massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro.

Si chiede se tale importo costituisca il limite di spesa riferibile all'acquisto di una singola abitazione o rappresenti il massimo di spesa deducibile anche nel caso in cui siano acquistate più abitazioni.

L'Agenzia chiarisce che il limite di 300.000 euro costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che al contribuente.

Le modalità di calcolo dell'importo degli interessi passivi deducibili per l'acquisto dell'immobile da destinare alla locazione sono allineate a quelle relative agli interessi pagati per l'acquisto di abitazione da destinare ad abitazione principale. Inoltre, la deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto delle case destinate alla locazione è subordinata alla durata del contratto.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/marzo+2016/circolare+3+del+02+marzo+2016/Circolare+CAF+2015+-+26+febbraio+2016.pdf>

Leasing immobiliare, conviene rispetto al mutuo?

Dal 2016 chi decide di acquistare o costruire un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale potrà scegliere liberamente tra mutuo o leasing immobiliare.

Lo ha stabilito la *legge di Stabilità 2016*, grazie alla quale il leasing immobiliare trova una propria disciplina: in pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle indicazioni e dei gusti dell'utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un certo periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo.

Ma conviene acquistare la propria abitazione con leasing immobiliare? I vantaggi sono reali e tangibili? E' più conveniente rispetto al mutuo ipotecario?

I beneficiari

Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con **reddito complessivo non superiore a 55.000 euro**, purché privi di abitazione principale.

Per l'individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel **quadro RN 1 dell'ultima dichiarazione dei redditi** presentata.

I vantaggi fiscali

I titolari dei contratti stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020 possono godere di agevolazioni più vantaggiose rispetto a quelle previste per i mutui ipotecari.

In particolare, per i **giovani fino a 35 anni** con **reddito complessivo non superiore a 55.000 euro** gli incentivi fiscali sono:

- **deducibilità** ai fini IRPEF nella misura del **19% dei canoni** e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro
- **deducibilità** ai fini IRPEF nella misura del **19% del costo di acquisto** dell'immobile, per un importo massimo di 20.000 euro

Per le persone con età pari o superiore a 35 anni, gli incentivi fiscali sono:

- **deducibilità** ai fini IRPEF nella misura del **19% dei canoni** e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a **4.000 euro**
- **deducibilità** ai fini IRPEF nella misura del **19% del costo di acquisto** dell'immobile, per un importo massimo di **10.000 euro**

Sia per gli under 35 che per gli over 35 l'imposta di registro sull'acquisto dell'abitazione "prima casa" è ridotta all'1,5% e questo rende più conveniente per i privati il ricorso al leasing rispetto al mutuo ipotecario.

Il contratto di leasing finanziario

Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario) assume l'obbligo di acquistare o a far costruire l'immobile scelto dall'utilizzatore, il quale a sua volta lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un canone periodico. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.

Gli immobili agevolati

Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell'immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse invece dalle agevolazioni "prima casa" per l'imposta di registro).

La guida del MEF

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha pubblicato una pratica guida sul leasing finanziario.

Il documento illustra in maniera chiara e precisa tutti gli aspetti del nuovo istituto, facendo una serie di valutazioni economiche e confronti pratici con il mutuo prima casa.

Vengono fuori risultati molto interessanti.

La guida è così strutturata:

- le caratteristiche della locazione finanziaria
- il concedente nel leasing immobiliare
- gli elementi costitutivi di un contratto
- la legge di Stabilità 2016
- le tutele a favore dell'utilizzatore
- le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento
- il fallimento del venditore/costruttore
- il fallimento della società di leasing
- la struttura contrattuale del leasing immobiliare abitativo
- l'uscita dal contratto di leasing
- gli oneri di manutenzione e riparazione dell'immobile
- il decesso dell'utilizzatore

- il limite temporale delle agevolazioni
- le agevolazioni IRPEF
- le imposte

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/documenti/Allegato_2_-_Guida_leasing_abitativo.pdf

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/documenti/Allegato_1_-_Slides_leasing_abitativo.ppt

Imu e Tasi capannoni e fabbricati non accatastati, i nuovi coefficienti

D.M. 29.02.2016

Il MEF ha emanato il **decreto** contenente i nuovi coefficienti per il calcolo del valore ai fini Imu e Tasi di capannoni e fabbricati non accatastati.

Gli immobili interessati dal decreto (di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) sono i fabbricati:

- sforniti di rendita catastale
- classificabili nel gruppo "D" (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali)
- appartenenti ad imprese distintamente contabilizzati

Restiamo in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

<http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Decreto-29-febbraio-2016-Aggiornamento-coefficienti-fabbricati-D.pdf>

Recupero edilizia popolare - in arrivo fondi per le case inagibili

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha assegnato alle Regioni ulteriori 105 milioni di euro (i primi 25 milioni di euro erano stati assegnati a dicembre 2015) da trasferire a Comuni ed ex IACP per il recupero del patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica.

La *legge di Stabilità 2016*, infatti, ha anticipato per il Programma di recupero degli alloggi popolari 170 milioni di euro per il 2016-2017, originariamente previsti per il 2019-2024.

Il Programma prevede, complessivamente, il recupero di oltre 25.000 alloggi di cui 7.000 entro la fine di quest'anno.

Le risorse assegnate rientrano nel Programma finanziato ancora con la *legge 80/2014* che attiva due linee di intervento:

- **interventi di ripristino** di piccola entità fino a 15.000 euro ad alloggio
- **interventi di manutenzione straordinaria** fino a 50.000 euro ad alloggio

In particolare, tra i lavori di manutenzione straordinaria rientrano:

- le opere per l'efficientamento energetico degli edifici
- la messa in sicurezza delle parti strutturali e l'adeguamento antisismico
- la rimozione di materiali nocivi come piombo e amianto
- il superamento delle barriere architettoniche
- la manutenzione delle parti comuni e delle pertinenze
- il frazionamento e l'accorpamento degli alloggi in considerazione delle diverse esigenze abitative

Sicurezza arredo scolastico, le nuove norme UNI 729-1 e UNI 1729-2

L'Uni (Ente italiano di normazione) ha recentemente pubblicato le due norme **UNI ENV 1729-1** e **UNI ENV 1729-2** ("Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensioni funzionali - Requisiti di sicurezza e metodi

di prova”), che indicano i requisiti ergonomici e di sicurezza per l’arredo (sedie e banchi compresi) utilizzato negli istituti scolastici.

Le norme fissano, in particolare, le dimensioni delle sedie e dei banchi nelle scuole che devono essere ideati secondo rigorosi criteri ergonomici per favorire una corretta postura ed evitare danni muscoloscheletrici, visto che gran parte della loro giornata viene trascorsa a scuola.

Per essere a norma gli arredi dovranno possedere determinati requisiti, in particolare le dimensioni di banchi e di sedie devono essere calcolate in funzione dell’altezza presunta degli studenti (varia dagli 80 cm ai 185 cm), quali:

- i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l’utente devono essere arrotondati con **un raggio minimo o uno smusso di 2mm**
- le **superfici devono essere lisce**
- le **estremità devono essere rivestite** per evitare di generare schegge taglienti
- devono essere superate una serie di prove di laboratorio, tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d’urto in relazione all’altezza dello studente
- lo schienale delle sedie deve avere un’inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, indipendentemente dalla statura dello studente
- la “taglia” o il codice colore devono essere ben visibili (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”)
- deve essere riportato il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell’importatore o del venditore
- deve essere presente la data di fabbricazione che specifichi almeno l’anno e il mese di produzione

La norma indica inoltre i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e la marcatura per sedie e banchi.

**Publicato in
Gazzetta il nuovo
Conto termico 2.0:
aumentano gli
incentivi e si
semplificano
le procedure
per privati e PA**

D.M. 16.02.2016
G.U. 02.03.2016, n. 51

E’ stato pubblicato il nuovo Conto termico 2.0, finalizzato ad incentivare interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche, con risorse pari a 900 milioni di euro (200 milioni di euro per le Pubbliche Amministrazioni e 700 milioni per i privati).

Il decreto prevede una revisione della disciplina per l’incentivazione degli interventi finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed all’incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui al DM 28 dicembre 2012.

Al fine di rilanciare il meccanismo incentivante fino ad oggi sottoutilizzato sono state introdotte novità in materia di semplificazioni, nuove tipologie incentivate per le PA, innalzamento degli incentivi.

**Sicurezza
antincendio
caldaie domestiche
la guida dei VV.F.**

Tra i vari incidenti domestici di particolare gravità sono quelli dovuti ad incendio e/o esplosione provocati dal malfunzionamento dei camini e dei condotti fumari, incidenti che nella gran parte dei casi coinvolgono donne che lavorano in casa.

Quali sono le cause e soprattutto cosa fare per diminuire tali incidenti?

“Le cause d’incendio e/o di esplosione nelle caldaie e generatori di calore in ambienti domestici” questo il titolo della recente guida pubblicata dai Vigili del Fuoco.

La guida illustra i rischi legati ad installazioni non corrette delle caldaie domestiche, le misure di prevenzione e le norme di riferimento. La pubblicazione, grazie all’esperienza operativa dei Vigili del Fuoco, fornisce alcuni dati tecnici sui gas più comuni utilizzati negli ambienti domestici, i tipi di impianto, le cause di incendio e di esplosione e mostra, attraverso una serie di immagini commentate, numerose situazioni potenzialmente pericolose dovute ad errori di installazione o a cattive manutenzioni.

In particolare gli argomenti trattati sono:

- le caratteristiche chimico/fisiche dei gas impiegati in ambienti domestici
- le cose da sapere su revisione e controllo dei fumi della caldaia
- la sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- il rischio incendio connesso ai camini, ai condotti e alle canne fumarie
- la corretta ventilazione
- le installazioni pericolose
- le caldaie a condensazione, stufe a pellets, impianti senza rete di distribuzione

http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/Caldaie_16.02.2016.pdf

Sicurezza sul lavoro e amianto, al via le domande per il bando ISI 2015

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Bando ISI 2015, finanziamenti a fondo perduto

I finanziamenti pari a oltre 276 milioni di euro sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).

Tempistica e modalità di accesso

La procedura si divide in 3 fasi:

- Fase 1: dal 1° marzo 2016 fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016 le imprese registrate al sito Inail possono presentare telematicamente la domanda
- Fase 2: dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista possono effettuare il download del proprio codice identificativo
- Fase 3 (click day): le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html#>

**Antincendio:
pubblicata
in italiano
la norma
UNI EN 12845**

La commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato in lingua italiana la norma UNI EN 12845 "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione" che si occupa di installazioni fisse antincendio e, in particolare, di progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a sprinkler.

La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler.

Essa tratta la classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, l'installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l'ampliamento dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler.

**Omologazione di
materiali ai sensi
del D.M. 26.06.1984**

Il Ministero dell'Interno - dip. VV.F., a seguito di diversi quesiti relativi alla possibilità di omologare manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco, ha emanato una circolare con cui vengono specificati i criteri di rilascio dell'omologazione di manufatti imbottiti o, in generale, di prodotti di arredamento che, in linea con i principi ispiratori del D.M. 26.06.84, permetta di regolare le problematiche rappresentate dalle società produttive.

Allegata alla circolare c'è anche la dichiarazione da redigersi su carta intestata del produttore.

<https://www.insic.it/GetAllegato.aspx?GuidAllegato=1b41c087-f65b-4679-ac20-16119dfe7afb>

**Avviso pubblico -
Comune Montano
Lucino**

Il Comune di Montano Lucino, in qualità di Comune Capofila del protocollo d'intesa tra altri Comuni, ha indetto un Avviso per Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di progettazione preliminare dei lavori relativi a "Alto Seveso naturale ed urbano oltre il 2015".

Oggetto incarico: progettazione preliminare delle opere relative all'intervento di riqualificazione fluviale inserite nell'ambito dei contratti di fiume «Olona, Bozzente e Lura», «Seveso» e «Lambro Settentrionale» e denominato: "ALTO SEVESO NATURALE ED URBANO OLTRE IL 2015".

Il progetto riguarda la gestione delle acque urbane, naturali e sub-superficiali della zona compresa tra i comuni di Cavallasca, Grandate, Luisago, Montano Lucino, S. Fermo della Battaglia, Villa Guardia in Provincia di Como.

Importo presunto dei lavori: € 4.500.000,00.

Tempi di espletamento dell'incarico: il tempo utile per la presentazione del progetto preliminare è pari a 120 giorni dalla data di affidamento dell'incarico.

Importo presunto dell'incarico: l'importo presunto dell'incarico è pari ad euro € 93.306,97 (IVA e contributo previdenziale obbligatorio esclusi).

Scadenza: ore 12.00 del giorno 24 MARZO 2016.

Tutte le informazioni scaricando il documento al link <http://www.comune.montanolucino.co.it/bandi.php>

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

